



Spett.
Comune di Bormida
c/o S.U.A.P.
Loc. Chiesa, 10
17045 Bormida (SV)

ARPAL
Dip. Provinciale di Savona
Via Zunini, 1
17100 Savona

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' PER:
IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE**
(con potenza massima 7 watt, ai sensi dell'art. 87 bis del D.lgs. 259/2003 e s.m.i. o ai
sensi della L.R. 10/2012 come modificata dalla L.R. 3/2013)

Sito: **SV089 BORMIDA TECNOTEL**

La scrivente **UNO COMMUNICATIONS S.p.A.**, in qualità di operatore intestatario del contratto per la fornitura "chiavi in mano" delle infrastrutture di dorsale necessarie al collegamento in banda larga delle frazioni dei Comuni della Provincia di Savona (aggiudicato mediante Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 – CIG 019495304E) con sede in Imperia, Via Don Bellone n. 14 (c.f. e P.IVA 01209860087) in persona del Sig. Carlo Capacci in qualità di Legale rappresentante;

dovento :

- realizzare
 modificare
 integrare

L'infrastruttura di dorsale relative allo sviluppo di un sistema regionale integrato di connessione a banda larga situato in Località Case Navoni nel comune di Bormida (dati catastali N.C.E.U./ N.C.T. foglio 3, mappale 491)

visti

il Decreto Legislativo 112/98 recante norme in materia di trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;
la Legge Regionale 06.06.2008 n. 16 inerente disciplina dell'attività edilizia, così come modificata dalla L.R. 05.04.2012 n. 9;

la Legge Regionale 05.04.2012 n. 10 come modificata della Legge Regionale 04/02/2013 n.3; il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 -Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) ed in particolare l'art. **6. : Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili,**

Che al comma 4 recita:

" 4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonazione mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo. "

comunica

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 – commi 3 e allegato 1 let. i) n. 2 della L.R. 10/2012 come modificata ed integrata dalla L.R. 3/2013, che

in data darà avvio all'attività per la realizzazione delle opere di cui sopra;

presenterà successivamente comunicazione di inizio lavori e dati riguardanti l'impresa esecutrice dei lavori;

a tale proposito dichiara che gli interventi previsti:

non riguardano immobili soggetti a vincolo di tutela del patrimonio Storico, Architettonico ed Artistico, ai sensi della Parte Seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

riguardano immobili soggetti a vincolo di tutela Paesaggistica, ai sensi della Parte Terza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ivi compresi i beni tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto per il quale, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, si applica la deroga di cui all'art. 6 comma 4 del D.L. 133/2014;

riguardano aree soggette a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. 4/99, ma non sono previsti movimenti terra;

non sono già stati realizzati e sono conformi alla disciplina urbanistica territoriale, alle normative igienico sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi;



riconosce

che per gli interventi di realizzazione di infrastrutture per impianti di tele radiocomunicazioni e per impianti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, per i quali non è necessario asseverare la regolarità e legittimità delle opere già esistenti rappresentate sugli elaborati grafici, l'accoglimento della presente S.C.I.A. non costituisce legittimazione dello stato di fatto rappresentato e, di conseguenza, l'eventuale carattere abusivo delle opere non può in alcun modo ritenersi oggetto di regolarizzazione.

allega i seguenti documenti:

- N. 3 copie del progetto redatto dal Geom. Fabio Reborà iscritto all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Savona con il n. 1061 c.f. RBR FBA 68E20 D969E con Studio in Savona corso Italia 29/5 CAP 17100

recapito telefonico 019.8402502 fax 019.8488432 e-mail fabio.rebora@emmehz.it
composto da:

- Localizzazione dell'intervento (toponomastica, P.T.C.P., P.U.C. vigente ed adottato);
 - Piante Prospetti e Sezioni dello Stato Attuale (scala 1:100) con indicazione della data cui riferisce il rilievo – se il soggetto esecutore del rilievo è persona diversa dal progettista, l'elaborato grafico deve recare firma e timbro professionale di entrambi i professionisti;
 - Piante Prospetti e Sezioni dello Stato di Progetto (scala 1:100);
 - Piante Prospetti e Sezioni dello Stato di Confronto (scala 1:100);
 - Documentazione fotografica (con relativa simulazione progettuale).
- Assenso della proprietà

allega inoltre:

[x] Per gli interventi di cui alla lettera i) dell'Allegato 1 della L.R. 3/2013: scheda tecnica contenente i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione), nonché l'esistenza dei requisiti e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese 300 kHz e 300 GHz), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 7 – comma 3 della L.R. 10/2012;

si impegna

- a eseguire i lavori in conformità a quanto descritto nella relazione asseverata ed elaborati grafici progettuali allegati, con le modalità e le caratteristiche negli stessi precisati riconoscendo che, ai sensi della normativa vigente, il progettista incaricato assume le qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 – 481 del Codice Penale;
- a completare i lavori entro tre anni dalla data di inizio dei lavori (salvo proroga);
- a trasmettere al Comune la comunicazione di fine lavori entro 60 gg. dall'avvenuta ultimazione degli stessi.
- a consegnare, unitamente alla comunicazione di fine lavori, una dichiarazione congiunta con la quale il committente, il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certificano sotto la propria responsabilità la conformità dei lavori eseguiti;
- a conservare in cantiere copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale, corredata dall'elenco dei documenti presentati assieme al progetto, dall'attestazione del professionista abilitato e dagli atti di assenso necessari nonché dall'autocertificazione circa l'avvenuto decorso del termine per l'inizio dei lavori in assenza di atti inibitori da parte del Comune (vedi art. 26 – comma 11 della L.R. 16/08);
- a esporre nel cantiere, per tutta la durata dei lavori ed in maniera visibile, un cartello con gli estremi della S.C.I.A. e il nominativo dei soggetti coinvolti.

Imperia, lì 27/10/2014

Il richiedente

